# 1954: A SETTANT'ANNI DALL'ARTICOLO DI INDRO MONTANELLI SI PUO' SAPERE LA VERITA' SUI BENI DEGLI ESULI OPTANTI? Una proposta di lettura di Patrizia Lucchi Vedaldi

# 1. PREMESSA

Il 28 novembre 1954 Indro Montanelli pubblicò sul «Corriere della Sera» un articolo -ad oggi ben noto nel mondo degli esuli e dei loro discendenti-intitolato: "Hanno perso tutto non chiedono nulla".

Mi colpisce in particolare la frase «Ricordiamoci che essi sono il meglio della Nazione la quale di tasca loro ha saldato i suoi debiti (di guerra)».

Il 5 ottobre a Londra tra il Governo d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia era stata raggiunta un'intesa (Memorandum) che riguardava il Territorio Libero di Trieste (art. 21 del Trattato di pace tra le potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947). I beni dei cittadini italiani siti nella Zona B rimanevano nella loro piena disponibilità e proprietà.

Quanto ai beni giacenti nei territori non dislocati nel TLT per i quali non era stata presentata dichiarazione di vendita alla Repubblica Federativa di Jugoslavia, nel mese di novembre del '54 non era ancora stata assunta una decisione. Ma nessuno smentì il fuorviante articolo di Montanelli.

Qual era lo scopo nel far credere agli esuli (gente che aveva sofferto e che soffriva ancora) che avevano perso tutto?

Non stupisce il fatto che Tito si fosse offerto di acquistarli, privare gli esuli delle loro case era un buon modo per assicurarsi il loro NON-RITORNO e, visto che erano tutelate dal Trattato di pace di Parigi, l'altra via (oltre alla confisca motivata) era quella di acquistarle al minor prezzo possibile.

Al contempo, ritengo che, anche grazie al fatto che mantenne il ruolo di mediatore tra la Jugoslavia e gli optanti dopo il 5 ottobre 1954 (stimolando/favorendo la vendita senza alcuna garanzia sul prezzo), l'Italia ottenne lo sblocco della firma di accordi economici e finanziari (in primis quello tra FIAT e Zastava).

Vero è che il 5 febbraio 1955 (pochi mesi dopo le intese di Londra e di Belgrado del 18 dicembre) a Milano venne formalizzata la rinascita della Camera di Commercio italo-jugoslava. Il primo presidente fu Salvatore Magrì, personaggio influente della Democrazia Cristiana che all'epoca era presidente di Finmeccanica e ricopriva anche il ruolo di amministratore delegato della Dalmine. Sono ricordati quali soci fondatori, oltre alla Dalmine: Cantieri Riuniti dell'Adriatico, Franco Tosi Meccanica, Innocenti, Necchi e Pirelli. L'accordo commerciale fu firmato il 31 marzo a Roma e

venne approvato con legge 19 dicembre 1956, n. 1588. La lista dei prodotti jugoslavi e italiani ammessi all'esportazione è lunga, pertanto rinvio al testo pubblicato nella GU n. 32 del 5 febbraio 1957 – supplemento ordinario n. 320. A titolo informativo per i prodotti jugoslavi ammessi all'esportazione in Italia ricordo in particolare il pesce fresco di mare. Gli accordi sulla pesca meriterebbero un capitolo a parte. Mi limito a far presente che la Jugoslavia si era dimostrata interessata a trattare con l'Italia in materia di pesca solo dopo che la Russia l'aveva espulsa dal Cominform (giugno/luglio 1948). Il 13 aprile 1949 a Belgrado venne firmato il primo accordo giudicato dai pescatori assolutamente svantaggioso per l'Italia. Nella seduta del 30 aprile 1952, al momento del rinnovo dell'accordo, un gruppo di senatori di partiti dell'opposizione (Riccardo Ravagnan PCI, Angelina Merlin PSI, Michele Lanzetta PSI, Vittorio Flecchia PCI e Guido Giacometti PSI) presentarono un interpello chiedendone la modifica. In particolare denunciarono: 1) lo spostamento a 10 miglia dalla costa delle acque territoriali jugoslave, che, secondo le convenzioni internazionali si dovevano estendere solo fino a 4 miglia; 2) la mancanza di tutela dei pescatori italiani poiché, in caso di contestazioni circa il punto in cui fossero fermati. facevano fede esclusivamente eventualmente dichiarazioni delle autorità jugoslave; 3) il canone elevatissimo e sproporzionato 4) il fatto che la questione della pesca era stata trattata a parte di tutti gli altri negoziati commerciali con la Jugoslavia, invece che con il più ampio pacchetto che avrebbe consentito una più larga manovra, ovvero una possibilità di manovrare attraverso il do ut des. Ma va tenuto ben presente che la delicatezza della materia consisteva nel fatto che abbracciava in pieno il problema confinario dell'Adriatico. Vero è che i relatori fecero notare tra l'altro che arbitrariamente la Jugoslavia considerava proprie anche le acque antistanti la zona B del TLT.

Venendo ai prodotti italiani ammessi all'esportazione in Jugoslavia con l'accordo del '55 richiamo in particolare i prodotti farmaceutici, quelli in caucciù, vari prodotti per la metallurgia e la siderurgia, macchinari industriali, motori e autoveicoli.

Il 31 marzo a Roma fu firmato anche l'accordo sui pagamenti. Nei mesi di aprile e di settembre del 1956 la neonata Camera di Commercio organizzò le "Giornate Jugoslave" a Milano e le "Giornate Italiane" a Zagabria con lo scopo di pubblicizzare le produzioni dei due Stati.

Ancora una volta nessuno mise in guardia gli esuli dai lupi vestiti da agnelli.

A onor del vero, nella seduta parlamentare del 21 settembre 1955, durante la discussione sul bilancio del Ministero degli Esteri 1955-56, l'onorevole Roberto Cantalupo (Partito Nazionale Monarchico) aveva accennato polemicamente al Memorandum di Londra ricordando che era stato giustificato a Milano dal ministro degli Esteri Gaetano Martino (Partito Liberale Italiano) come produttivo per l'Italia, mentre di fatto ci stava guadagnando solo Tito.

Si tratta di un intervento di particolare interesse per conoscere il quadro internazionale di quei giorni, tanto che lo riporto quasi integralmente:

«...Si scandalizza molta gente quando noi domandiamo di fare una politica estera classica, perché si afferma che ormai essa è finita e si fa luogo ad una nuova forma collettiva degli Stati. Ma come! Stanno rinascendo invece tutte le politiche individuali, anche in questo clima di solidarietà al quale noi non ci rifiutiamo. Perché noi soli dobbiamo sacrificare alcuni aspetti particolari della nostra individualità nazionale, mentre gli altri anche in questo clima affermano la propria individualità per riuscire a qualche cosa? Noi monarchici riaffermiamo questa nostra fede in senso largamente risorgimentale, attualizzandola nelle condizioni presenti del mondo e della sua nuova carriera. Ogni giorno che passa ci dimostra che altra risorsa non abbiamo per eccitare la nostra vitalità nazionale; se non quegli eterni valori dell'Italia una rimodernati nel tempo presente. Se avessimo tenuto fede alla tradizione -e non si potrà dire alla sola tradizione monarchica, a quella dei Savoia e di Cavour, perché la tradizione risorgimentale è anche repubblicana, è di Mazzini, maestro di questa dottrina - se avessimo tenuto conto di questa tradizione, per esempio per quanto riguarda il nostro vicino orientale, probabilmente non sarebbe accaduto quello che secondo noi anche se il Governo lo nega - è successo in occasione del memorandum di intesa. Il ministro degli esteri, a Milano, poche settimane dopo il memorandum, disse alcune cose in un discorso del quale ho riletto il testo ieri: «Noi abbiamo acceduto a questa riconciliazione con la Jugoslavia anche per ridare all'Italia – mi rettifichi l'onorevole Martino se non sono esatto - anche per ridare all'Italia la libertà di movimento internazionale rispetto al suo presente ed al suo avvenire». Dichiarazioni accettabili, naturalmente: dunque, abbiamo dato la zona B anche per questo. Io non lo ammetto neppure se è stato fatto per questo scopo, ma debbo ammettere le intenzioni di chi l'ha fatto. Ebbene, trascorsi pochi mesi dal memorandum, c'è chi può sostenere che l'Italia abbia acquistato una maggiore libertà internazionale dopo aver ceduto la zona B alla Jugoslavia? La quale, invece, dopo essersi liberata dal peso adriatico, ha acquistato grande libertà

offrendosi intermediaria fra occidente ed oriente, anche se si tratta di una semplice candidatura? Quindi non è l'Italia che ha riacquistato la libertà, perché in fondo in qualsiasi negoziato internazionale tra chi ha ceduto il territorio e chi lo guadagna, accade sempre la stessa cosa: cioè chi cede territorio nazionale perde anche la libertà, chi guadagna territorio altrui acquista anche maggior libertà. (Applausi a destra). Queste sono leggi eterne del mondo che nessuna ideologia può cambiare. Quando cambierà la storia umana cambieranno anche queste verità, per ora eterne. È Tito che ha guadagnato maggiore libertà, perché si è svincolato dalla situazione che lo paralizzava in quella zona dell'Adriatico, ha potuto soprattutto non essere più legato agli occidentali dopo che ne ha ottenuto il beneficio, e si è mosso con disinvoltura di nuovo verso la Russia, con la quale, del resto, onorevole ministro degli esteri, aveva agito perfettamente d'accordo nel firmare il memorandum d'intesa, come è stato provato dal fatto che poche ore dopo la firma, Mosca ha riconosciuto la legittimità dell'accordo e lo ha citato come un bellissimo esempio di «conciliazione internazionale». Tito ha acquistato dunque una funzione che va ormai, almeno nelle sue intenzioni ma forse molto al di là delle sue intenzioni, a fortificare le posizioni della Jugoslavia dall'India fino a tutti gli Stati minori che pensano alla neutralità. Tito ha guadagnato posizioni rispetto all'oriente e rispetto all'occidente e noi le abbiamo perdute, perché siamo rimasti nella medesima condizione in cui eravamo prima. Quali benefici abbiamo ricavato dalla perdita territoriale? È Tito che si è sviluppato - e non parlo degli aspetti morali, dei profughi, ma mi attengo a un esame clinico della situazione prescindendo perfino dal sentimento, mi attengo soltanto alla meccanica della diplomazia - è Tito che ha potuto muoversi di nuovo e uscire dall'immobilismo in cui noi siamo invece rimasti. Ci sia lecito riconoscere che non è soltanto l'Italia che ha perduto: è tutto l'occidente, perché Tito di quella posizione sta facendo un uso sostanzialmente anti-occidentale, almeno per una quota del cinquanta per cento. È Tito che ha rafforzato se stesso di fronte alla Russia, e la Russia per mezzo suo in Adriatico ha indebolito l'occidente per aver indebolito l'Italia. È questa la prova in mano alle democrazie che, indebolendo l'Italia, si indebolisce l'occidente. Quello che i russi non sono riusciti ad ottenere da Adenauer l'hanno potuto ottenere da noi. L'accresciuta posizione di Tito non è soltanto un guadagno per la Jugoslavia, ma anche per l'oriente socialista a danno dell'occidente democratico. Gli occidentali hanno fatto un pessimo affare. Non voglio dire parole grosse, ma la punizione che stanno ricevendo dalla politica di Tito, il quale si è reso indipendente non appena lo hanno svincolato dal vigoroso

cappio territoriale che lo teneva fermo...» (Atti parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 21 settembre 1955, Disegno di legge (Discussione): Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per I'esercizio finanziario 1955-56, intervento dell'onorevole Cantalupo, n. 1425, pp. 19581-82).

# 2. DAL TRATTATO DI PARIGI ALL'ACCORDO DI ROMA

Come si era giunti nell'autunno del 1954 alla definizione di questi accordi (Memorandum di Londra e Accordo di Belgrado) che ebbero un rilevante peso sul destino dei profughi giuliano-dalmati?

L'articolo 79 comma 6, lettera f) del Trattato di pace di Parigi del 1947 tutelava (e, come vedremo, a mio avviso tutela ad oggi) i beni dei cittadini optanti per la cittadinanza italiana (ex art. 19 del Trattato) situati nei territori ceduti (Francia e Jugoslavia), rinviando le disposizioni ai commi 9 e 10 dell'allegato XIV.

Padre Flaminio Rocchi (membro della Commissione interministeriale sin dalla sua istituzione, prevista per legge dal '49), riferendosi al disposto dell'allegato XIV, precisa che «E' chiaro, in base a quest'ultima norma, che i privati cittadini italiani hanno conservato un diritto soggettivo perfetto cioè pieno diritto di proprietà - sui loro beni situati nei territori ceduti alla Jugoslavia». [1]

Stando al Trattato, la materia da definire tra lo Stato subentrante (Francia e Jugoslavia) e l'Italia afferiva alle modalità per il trasferimento dei beni mobili e dei fondi, nonchè, su espressa volontà dei proprietari, la vendita dei beni immobili (art. 79, punto 6; Allegato XIV commi 9 e 10).

Il 18 agosto 1948 Italia e Jugoslavia firmarono l'accordo concernente il trasferimento dei beni mobili.

Con scambio di lettere in pari data fu concordato che l'applicazione effettiva sarebbe partita dal 25 agosto 1948 (si veda anche GU supplemento ordinario 30 marzo 1955).

Il 30 agosto 1948 Italia e Jugoslavia raggiunsero l'accordo per il trasferimento dei fondi. Con scambio di lettere in pari data venne concordato che l'applicazione effettiva era immediata.

Quanto ai beni, diritti e interessi, partecipazioni dirette o indirette, il primo accordo data 23 maggio 1949 (ratificato 'ora per allora' con legge 10 marzo 1955, n. 121):

1. All'articolo n.1 la Repubblica Federativa di Jugoslavia si impegna a versare al Governo Italiano un'indennità per i beni, diritti e interessi, le partecipazioni dirette o indirette comprese, situate nel territorio jugoslavo d'ante guerra o sul territorio ceduto e avendo appartenuto a delle persone

fisiche o morali italiane, «che sono state sottomesse alla nazionalizzazione, alla riforma agraria, o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia». L'art. 7 amplia questa casistica. Sono interessanti anche gli artt. 8 (che richiama l'art.4, ultimo allinea, e 7) e 9.

2. L'art. 10 riguardava buona parte dei beni degli esuli-optanti «Il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia si dichiara disponibile a esaminare la possibilità di acquisto a un prezzo equo, se i proprietari desiderano vendere, i beni che non sono stati sottomessi a misure indicate agli articoli 1 e 7. Tale possibilità, così come la questione del versamento eventuale al Governo italiano delle somme relative all'acquisto, saranno esaminate al più tardi in occasione dell'Accordo da concludere tra i due Governi nei termini dell'art. 9».

Con legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (GU n. 27 del 2-2-1950) l'Italia regolamentò la denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia.

Di particolare interesse gli artt. 1 e 4 (beni diritti e interessi nazionalizzati); 5 (nomina Commissione interministeriale); 6 (beni rimasti nella libera disponibilità qualora il proprietario intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo).

- Art. 1 I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro Ispettorato rapporti finanziari con l'estero entro il 15 dicembre 1949. Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.
- Art. 4 Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava,in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.
- Art. 5 La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sarà deliberata da una Commissione interministeriale che verrà nominata con decreto del Ministro per il tesoro e che sarà così composta: un magistrato di grado non inferiore al

terzo,presidente; un magistrato di grado non inferiore al quinto, vice presidente; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto; quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani già residenti nell'attuale territorio della Repubblica federale popolare jugoslava. (...) Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresì i rappresentanti supplenti.

Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa - per l'esame di particolari casi -funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto. Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 6 - Denuncia analoga a quella prevista nell'art. 1 della presente legge potrà essere presentata, nello stesso termine di cui all'art. 1, dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilità qualora intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo e per l'eventualità che quest'ultimo accetti di acquistarli. La denuncia dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovrà, inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti. L'esercizio della facoltà di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data Roma 5 dicembre 1949, i firmatari sono EINAUDI (Partito Liberale Italiano) - DE GASPERI (DC) - PELLA (DC) - GRASSI (Partito Liberale Italiano) – SFORZA (PRI) - BERTONE (DC) – VANONI (DC).

Il successivo accordo del 23 dicembre 1950, riguardante il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario

dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e scambio di note (reso esecutivo con legge 10 marzo 1955, n° 122, allegato 1), previde:

- 1. all'articolo 3 che il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia metteva a disposizione del Governo italiano la somma di 10 miliardi di lire, previsti all'articolo 8 dell'Accordo sui beni diritti e interessi italiani firmato a Belgrado il 23 maggio 1949. (N.d.r si tratta dei beni 'nazionalizzati', con l'art 16 viene stabilita la compensazione dare avere tra i due Stati).
- 2. L'art. 19 introdusse la possibilità che nel caso in cui proprietari avessero voluto vendere allo Stato Jugoslavo i propri beni, «la somma che sarà dovuta dal Governo Jugoslavo sarà compresa nelle compensazioni previste all'articolo 16. La lista dei proprietari che intendono vendere andrà comunicata al Governo Jugoslavo entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo casi eccezionali».
- 3. L'art. 22 precisò che «Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua firma». Benché l'accordo venne reso esecutivo solo con legge 10 marzo 1955, n° 122, allegato 1, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendita venne fissato al 5 ottobre 1954, stesso giorno del Memorandum di Londra.

L'allegato 2 dell'accordo (scambio di lettere tra Jvekovic e Sforza) verrà citato il 23 marzo 1955 dal senatore Piola nel corso della presentazione alla Commissione 2° permanente del Senato (Giustizia e autorizzazioni a procedere) della legge "Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia".

Il 18 dicembre (ribadisco: 20 giorni dopo l'uscita dell'articolo di Montanelli), l'Italia e la Jugoslavia firmarono un nuovo accordo. Come anticipato, furono trasferiti alla proprietà sociale jugoslava solo i 4.900 casi per i quali gli optanti entro il 5 ottobre 1954 avevano presentato la dichiarazione di vendita dei loro beni in libera disponibilità. Gli altri (se non colpiti da legge o provvedimento restrittivo della proprietà) rimanevano nello stato di fatto in loro libera disponibilità, in attesa di una decisione.

Stando al Ministero – Direzione Generale del Tesoro – I.R.F.E, con l'accordo del 18 dicembre 1954, a decorrere dal 5 ottobre 1954 erano cessate le norme di cui all'art. 19 dell'accordo italo jugoslavo del 23/12/1950, con le quali il Governo Jugoslavo si era impegnato di acquistare i beni dichiarati in libera disponibilità. Così, pochi mesi dopo, in

vista delle nuove trattative che avrebbero dovuto iniziare per riprendere la vendita, chiese agli optanti che non avevano presentato dichiarazione di vendita cosa intendevano fare dei beni in loro libera disponibilità.

Ad esempio il 7 luglio 1955, con nota protocollo 522/5, scrisse a mia nonna Antonia Rucconi Camali esule da Neresine - isola di Lussino «appare utile che la S.V., nel proprio esclusivo interesse faccia conoscere a questo Ministero - Direzione Generale del Tesoro - I. R.F.E. entro il termine massimo di giorni trenta le Sue determinazioni circa la destinazione che intende dare ai beni in parola nei confronti del Governo Jugoslavo» (si vedano gli allegati nn. 1 e 2).

Dagli accordi italo-jugoslavi del 1949, 1950, 1954, 1965 ho ricavato una tabella dove ho evidenziato sia i beni sia gli importi degli indennizzi riconosciuti dalla Jugoslavia.

Nella redazione ho seguito l'ordine pubblicato nell'Accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954 (DPR 11 marzo 1955, n. 210).

Prima di iniziare la disamina dell'articolo 2 del Trattato di Belgrado, ricordo che secondo la prassi corrente l'interpretazione valida di un trattato è quella desumibile dalle parole del trattato stesso, senza possibilità di agganciarsi ad effettive volontà degli stipulanti. A parità di significati si sceglie interpretazione più favorevole per la parte più onerata.

E' importante tenere anche presente che il successivo Accordo di Roma del 3 luglio 1965 (DPR 20gennaio 1966, n. 575) non ha aggiunto una nuova casistica. Si tratta infatti di un atto applicativo dell'Accordo di Belgrado.

Pertanto il dettato dell'articolo 1 dell'Accordo di Roma riguarda esclusivamente i beni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del più volte citato Accordo di Belgrado. Detto principio è anche presente nell'art 4 dello stesso accordo: «Il presente accordo costituisce il regolamento definitivo di tutte le reciproche obbligazioni di carattere economico e finanziario derivanti dall'art. 2, paragrafo 2 lettera b) e dall'art. 3 dell'Accordo del 18/12/54», ed è ribadito nel Protocollo di Roma del 1983 (DPR 28 febbraio 1985, n.255).

Il protocollo di Roma del 1983 è l'ultimo accordo italo-jugoslavo che tratta dei beni di cittadini italiani.

Il quadro emerso dalla tabella da me predisposta è che vi sono:

- 1. beni italiani che sono passati in proprietà della Repubblica Socialista di Jugoslavia;
- 2. beni italiani che non sono passati in proprietà statale e che sono invece passati sotto la legislazione jugoslava "in materia di proprietà". Il che

significa che dal 1991 sono soggetti allo stesso regime legislativo dei beni dei cittadini croati.

Rispetto al secondo punto (beni passati sotto la legislazione jugoslava - oggi croata), per maggiore chiarezza riporto integralmente il passo dell'accordo: «Les biens italiens non couverts par le présent article jouiront du traitement accordé par la législation yougoslave» (art. 2, seconda parte dell'allinea 10 dell'Accordo di Belgrado del 1954).

Merita evidenziare che il disposto rispecchia quanto previsto per i beni dei cittadini italiani permanentemente residenti nei territori ceduti, dall'allegato XIV comma 9 del Trattato di pace di Parigi del 1947, anche se non viene richiamato. Al fine di facilitare il confronto riporto il testo dell'Allegato XIV sia nella versione originale inglese che in italiano: «The property, rights and interests of Italian nationals permanently resident in the ceded territories at the coming into force of the present Treaty shall, provided they have been lawfully acquired, be respected on a basis of equality with the rights of nationals of the Successor State", ovvero: "I beni, diritti ed interessi di cittadini italiani permanentemente residenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, premesso che erano acquisiti legalmente, saranno rispettati nella misura medesima di quelli dei cittadini dello Stato successore».

Entrando nel merito dell'art. 2 dell'Accordo di Belgrado del 1954 (reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210), inizia asserendo che «sono considerate come definitivamente regolate le indennità dovute dal Governo jugoslavo relative a ...», segue l'elenco, suddiviso in tre punti, uno dei quali è a sua volta suddiviso nelle lettere a) e b). Un quarto punto viene trattato all'art. 3. Il quadro che ne emerge è che sono state individuate 5 categorie di beni per i quali la Jugoslavia si è impegnata a erogare indennizzi.

#### 3. TABELLA:

N. TIPOLOGIA DI BENI INDIVIDUATI NEL TRATTATO DI BELGRADO 18 DICEMBRE 1954 – IMPORTO DELL'INDENNIZZO DA PARTE DELLA JUGOSLAVIA

1) Art. 2 punto 1: rientrano in questa categoria tutti i beni, diritti e interessi, le partecipazioni dirette o indirette comprese, situate nel territorio jugoslavo d'ante guerra o sul territorio ceduto e avendo appartenuto a delle persone fisiche o morali italiane, che sono state sottomesse alla nazionalizzazione, alla riforma agraria, a tutte le altre misure di carattere

generale limitanti la proprietà o a misure previste all'articolo 7 dell'Accordo del 23 maggio 1949.

In base all'accordo del 1949, gli espropri, debitamente documentati, devono essere avvenuti al massimo entro il 23 dicembre 1950 (secondo gli avv. Papa e Sosic' fino al 2 marzo 1951, data dell'adozione del Codice penale jugoslavo).

72 milioni di dollari importo complessivo provvisorio (Accordo di Belgrado del 1954)

N.B. La Croazia può estrarre la lista dei proprietari e dei loro beni qui rientranti dagli atti della Commissione mista italo-jugoslava, che deve aver chiuso i lavori al massimo entro il 31agosto 1951, poiché non sono state previste proroghe.

L'Italia ha iniziato le procedure di indennizzo per questi beni con la legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (GU n.27 del 02-02-1950 [2]), anche se il trattato del 23 maggio 1949 è reso esecutivo (ora per allora) solo dalla legge 10 marzo 1955 n. 121.

2) Art. 2 punto 2 lettera a): rientrano in questa categoria i beni delle persone che hanno presentato dichiarazione di vendita in virtù dell'art 6 della legge 5 dicembre 1949, n.1064 ed entro il 5 ottobre 1954 e la cui opzione per la nazionalità italiana è stata riconosciuta dai due Governi tra il 23 dicembre 1950 e il 18 dicembre 1954, o, in applicazione della lettera A allegata all'accordo, con comunicazione inoltrata dal Governo italiano al Governo jugoslavo al massimo entro il 31 marzo 1955.

L'Italia ha iniziato ad indennizzare questi beni con la legge 8 novembre 1956, n. 1325.

N.B. La Croazia può estrarre la lista dei proprietari e dei beni venduti dagli atti trasmessi dal Governo italiano al Governo jugoslavo entro il 5 febbraio 1955, nonché dalla lista inoltrata dal Governo italiano al Governo jugoslavo rispetto ad eventuali accoglimenti ancora in corso da parte italiana di opzioni inoltrata entro il 31 marzo 1955.

Gli indennizzi rientrano nei citati 72 milioni di dollari (Accordo di Belgrado del 1954)

3) Art. 2 punto 3: rientrano in questa categoria tutti i beni, diritti e interessi non coperti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ma che sono stati portati dal Governo italiano o dalla Delegazione italiana alla Commissione mista, ad eccezione di quelli di cui la detta Commissione Mista ha riconosciuto, di comune accordo, che non ricadono nell'accordo di Belgrado del 23 maggio 1949.

L'Italia ha iniziato ad indennizzare questi beni con la legge 8 novembre 1956, n. 1325.

N.B. La Croazia può estrarre la lista dei proprietari e dei loro beni qui rientranti dagli atti della Commissione mista italo-jugoslava, che deve aver chiuso i lavori al massimo entro il 31 agosto 1951, poiché non sono state previste proroghe.

Anche questi indennizzi rientrano nei citati 72 milioni di dollari (Accordo di Belgrado del 1954)

4) Art. 2 punto 2 lettera b): rientrano in questa categoria i beni delle persone che non hanno presentato dichiarazione di vendita entro il 5 ottobre 1954, ma la cui opzione per la nazionalità italiana sia stata riconosciuta dai due Governi tra il 23 dicembre 1950 e il 18 dicembre 1954 (o, in applicazione della lettera A allegata all'accordo, con comunicazione inoltrata dal Governo italiano al Governo jugoslavo al massimo entro il 31 marzo 1955) e non successivamente rigettata da parte italiana ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1956, n. 27. Si veda anche il precedente art. 2 punto 2 lettera a.

N.B. La Croazia può estrarre la lista dei proprietari con opzione accolta dai due Governi, oltre che dai documenti in possesso della delegazione di parte jugoslava al 18 dicembre 1954, dalle eventuali comunicazioni inoltrate dal Governo italiano al Governo jugoslavo entro il 31 marzo 1955. Nonchè può pretendere la presentazione della trascrizione dell'opzione nei registri anagrafici italiani per quelle successive.

2 milioni seicentomila dollari (Accordo di Roma del 1965)

5) Art. 2 allinea 13 e art. 3: rientrano in questa categoria tutti i beni passati o liquidati in esecuzione dell'art. 79, paragrafo 3, del Trattato di Parigi (si veda anche il paragrafo 8 dell'Allegato B dell'Accordo del 23 dicembre 1950). Per essi il Governo jugoslavo si è impegnato a consegnare gli elenchi entro il 31 marzo 1955. In realtà i termini per il completamento delle liste sono stati prorogati con l'Accordo di Roma del 3 luglio 1965.

N.B. La Croazia può estrarre la lista dei beni qui rientranti dagli atti del Governo jugoslavo.

Gli indennizzi rientrano nei 2 milioni seicentomila dollari (Accordo di Roma del 1965)

# 4. CONCLUSIONI

Concludendo, l'art. 2, nella prima parte dell'allinea 10 dell'Accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954, puntualizza: "Tutti i beni, diritti e interessi specificati in questo articolo, divengono in virtù di questoAccordo proprietà della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, se non lo sono divenuti in virtù d'un titolo anteriore (..)".

Mentre la seconda parte dell'allinea 10 recita: "I beni italiani non coperti dal presente articolo godranno del trattamento accordato dalla legislazione jugoslava".

Il 9 gennaio 1956 (ovvero ben prima della stipula dell'accordo di Roma del 1965) con la legge n. 27 (pubblicata nella GU n. 24 del 30-01-1956), l'Italia precisò cosa si deve intendere per l'accoglimento dell'opzione da parte italiana: Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

Art. 1 - La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri che riconoscono il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Trattato di Pace, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno. La concessione del nulla osta è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di esso deve darsi comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove le predette formalità avrebbero dovuto essere eseguite (...).

Art. 2 – Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'art. 1 già avvenute nell'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione può essere promossa anche dal Pubblico Ministero.

Rammento che, in sede di discussione nella 2<sup>^</sup> Commissione permanente del Senato (seduta del 23 marzo 1955), il relatore Giacomo Piola aveva

fatto presente che «la norma dell'articolo 19 del Trattato di pace è stata oggetto di indiretta interpretazione da parte dell'Italia e della Repubblica popolare federativa della Jugoslavia, con l'Accordo italo-jugoslavo concluso a Roma il 22 dicembre 1950, già ratificato dal Senato (stampato n. 337) e in corso di ratifica alla Camera dei Deputati. Infatti,in una lettera scambiatasi fra il rappresentante italiano Sforza e quello jugoslavo Ivecovic il 24 dicembre 1950 e che forma parte integrante dell'Accordo, si dà atto a) che il Governo della Repubblica popolare federativa della Jugoslavia procederà nel più largo spirito a un nuovo esame delle decisioni già prese sulle domande di opzione per la nazionalità italiana quando, secondo l'opinione del Governo italiano, è da dubitarsi che siano state presentate da persone che avevano erroneamente o abusivamente esercitato la facoltà prevista dall'articolo 19 del Trattato di Pace; b) che il Governo italiano non è vincolato alle decisioni dell'Autorità jugoslava, le quando ritenga in contrasto con le norme del medesimo Trattato».

A titolo di esempio si vedano gli allegati n. 1 e n. 2. Il primo è una nota datata 12 maggio 1960 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Venezia indirizzata alla signora Eugenia Camali (è un refuso, si tratta di mio nonno Eugenio Camali) a mezzo della quale è invitata a presentarsi all'Ufficio Anagrafe - cancello n. 5 - con il decreto di opzione a suo tempo rilasciato dall'Autorità Jugoslava, precisando che: «tale decreto per essere valido a tutti gli effetti deve essere trascritto nei registri di Stato Civile previo nulla osta del Ministero. La mancata trascrizione non rende operante l'opzione». Il secondo documento è datato 1 febbraio 1961 ed è l'atto di trascrizione dell'opzione di Spiridione Lucchi (mio padre) da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia nel registro "ATTI DI CITTADINANZA – OPZIONI - A" a seguito del nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 28 settembre 1960.

Né la Commissione Mista composta dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e la Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (nota come 'Commissione Leanza') né la Commissione 'Maresca' (istituita da Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia e Comune di Trieste) presero in considerazione questa fattispecie.

In particolare la Commissione Leanza affrontò l'accordo per il regolamento di pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954, firmato a Roma il 3 luglio 1965 (eseguito con DPR 10 gennaio 1966, n. 575). La lettura che venne data è che con questo accordo furono definitivamente acquisiti dalla Jugoslavia anche i beni per cui non era stata

fatta la dichiarazione di vendita, con eccezione di quelli indicati nell'allegato A che restavano in libera disponibilità degli optanti.

Tuttavia ribadisco che l'articolo 2, punto 2, lettera b del Trattato di Belgardo parla chiaro: i beni passati in proprietà alla RFJ sono solo quelli degli optanti la cui opzione venne accolta da tutti e due i Governi entro il 31 marzo 1955, opzione non successivamente recusata dall'Italia in ottemperanza all'art. 2 della legge 27/1956.

Pertanto, i beni degli optanti che non presentarono dichiarazione di vendita dei propri beni nei tempi previsti dall'Accordo di Belgrado e che richiesero la trascrizione del decreto di opzione nei registri italiani dello Stato Civile dopo il 31 marzo 1955, avendo ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Interno italiano ai sensi della precitata legge, o che per vari motivi non la richiesero, ricadono nella seconda parte dell'allinea 10, ovvero i loro beni sono passati sotto la legislazione jugoslava. Il che è ben diverso dal sostenere che sono divenuti di proprietà della RFJ.

Invito, quindi, l'Italia a far valere quantomeno le ragioni degli optanti o dei loro eredi che sono ad oggi in causa con la Croazia e a valutare situazioni consimili.

#### **NOTE**

[1] Sconsiglio di utilizzare la scaletta delle disposizioni normative pubblicata dal Rocchi in *L'Istria dell'Esodo. Manuale legislativo dei profughi istriani – fiumani – dalmati*, cap. decimo, Beni abbandonati, Il cammino penoso degli indennizzi, pp. 118-123, gennaio 2002, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, poiché vi sono importanti imprecisioni.

[2] Legge 5 dicembre 1949, n. 1064, Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava (GU n. 27 del 02.02.1950, in vigore).


ALLEGATO N. 1 – 13 giugno 1955 - COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA (COMMISSIONE MISTA ITALO – JUGOLSLAVA) ALLA SIGNORA ANTONIA RUCCONI IN CAMALI CIRCA LA LIBERA DISPONIBILITA' DEGLI IMMOBILI GIACENTI NELLA PARTITA TAVOLARE N. 1505 DI NERESINE

ALLEGATO N. 2 – 7 luglio 1955 - LETTERA DEL MINISTERO DEL TESORO ALLA SIGNORA ANTONIA RUCCONI IN CAMALI CIRCA LE INTENZIONI SUI SUOI BENI


ALLEGATO N. 3 – 12 maggio 1960 - COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI VENEZIA ALLA SIGNORA EUGENIA CAMALI IN MERITO ALLA TRASCRIZIONE DELLA SUA OPZIONE UNA VOLTA OTTENUTO IL NULLA OSTA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATO N. 4 – 1 febbraio 1961 - TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI VENEZIA DELL'OPZIONE DI SPIRIDIONE LUCCHI ACCOLTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 29.9.1960

#### N. 1 CAMALI ANTONIA



# N. 2 – CAMALI ANTONIA



# N. 3 - CAMALI EUGENIA



# N. 4 – SPIRIDIONE LUCCHI

l'anno millenoveceniosessantuno addi MMM del mese di elimano ad ore xani minuli Mark nello Casa Comunale.	Nyrgero 2
16 Samue datton armando " Ufficiale della Siela Civila	Shridions
tel Comune di Venezia (Ullicio Pronto ), per delegazione avula, avendo ricevulo lalla Prefettura di Venezia con nota numero 31.293 in data 2) Chare 460	+
omunicazione del nulla osla concesso dal Ministero dell'Interno con nota n. [u . 1015] (1914) n dala 2014. [ 1 ] per la trasofizione del decreto jugoslavo di accoglimento opzione	
er la cilladinanza italiana intestato a	
Repubblica Popolare Croalo - Ministero dell'interno. Zagabria, li 16 ette 449.	
A sensi dell'art. 2 della Legge sulla cittadinanza delle persone residenti nel territorio annesso	
la Repubblica Federale Popolare Jugoslava col Trottato di Pace con l'Italia e dell'art. 6 del egolamento sulle opzioni delle persone residenti nel territorio annesso alla Repubblica Federale	
opolare Jugoslava in conformità al Trattato di Pace con l'Italia emetto il seguente	
DECRETO	
Musine Spariatione note il I glamais 1915	
il giorno 10 giugno 1940 aveva il donantino nel periforio annesso ella R. F. P. J. in base al	· · · · · · · ·
Trattato di Pace con l'Italia e precisamente a	
conseguito la cilladinanza della Repubblico Federale Popolare Jugoslava in base al trattato di Pace con l'Italia poichè il giorno. Il Reputa 1944 ha reso la dichiarazione	
d'opzione per la cittadinanza italiana presso (il Camalata fluente FNR un tulono	
L'opzione per la cittadinanza italiana si estende anche si minori:	
Esente da tassa a' sensi del punto 1, art. 5 della Legge sulle tasse.	
and Spriding - Venego hide	
Comitato Popolare della città di Mune	
l'esattezza della copia garantisce :	
IL CAPO DEULA CANCELLERIA (L.S.) IL MINISTRO	
1.10 1. Krojecic	
Eseguita la trascrizione, ho munite del mio visto ed inserite nel volume degli allegati al pre- e registro la nota prefettizia e la copia del decreto con la relativa traduzione in lingua italiana.	